

Considerato che la ditta non ha fornito la prova dell'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale in favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Esperia Shipping C°, Milano, per il pagamento anticipato di merce da importare del valore di lire sterline 8823.3.9, franchi svizzeri 10.678, franchi francesi 784.000, nuovi franchi francesi 5.629,50.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1963

Il Ministro: PRETI

(5048)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1963.

Sostituzione di un membro del Comitato per il collocamento e l'assistenza degli addetti alla raccolta, selezione, incassamento e spedizione dell'uva da tavola nella regione Abruzzo e Molise.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale dell'11 febbraio 1963, con il quale è stato costituito presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara il Comitato per il collocamento e l'assistenza alla manodopera migrante, addetta alla raccolta, selezione, incassamento e spedizione dell'uva da tavola nella regione Abruzzo e Molise;

Vista la nota n. 19086, del 17 aprile 1963, con la quale l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara ha comunicato che il sig. Castiglione Bernardo, membro del Comitato predetto, è stato trasferito ad altra sede e che pertanto si rende necessaria la sua sostituzione in seno al Comitato stesso;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta;

Decreta:

Articolo unico

Il geom. Teti Marco, in servizio presso l'Ispettorato del lavoro di Ohieti, è nominato membro del Comitato per il collocamento e l'assistenza degli addetti alla raccolta, selezione, incassamento e spedizione dell'uva da tavola nella regione Abruzzo e Molise, in sostituzione del sig. Castiglione Bernardo, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(4890)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1963.

Dimensioni e altre caratteristiche che, ai sensi dell'art. 19 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, debbono avere i titoli e i certificati emessi dalle società.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 19 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, concernente istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

Ritenuta la necessità di fissare le dimensioni dei titoli e dei certificati relativi ad azioni di società e di approvare il modello per le girate e le annotazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le dimensioni dei titoli e dei certificati, anche provvisori, relativi ad azioni di società non devono essere inferiori a centimetri 33 per 27 né superiori a centimetri 37 per 31.

Nelle dimensioni sopra indicate non sono compresi i fogli recanti le cedole o caselle relative ai dividendi. Le dimensioni di tali fogli possono essere inferiori a quelle indicate come minime, ma non superiori a quelle indicate come massime nel comma precedente.

Art. 2.

I titoli ed i certificati, anche provvisori, relativi ad azioni nominative devono essere predisposti per le girate e per le altre annotazioni, nonché per stampigliature previste dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, mediante apposite caselle numerate progressivamente e conformi, anche nelle dimensioni, all'annesso modello. La casella contrassegnata con il numero 1 può essere destinata alla prima intestazione del titolo.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli valgono anche per i fogli di allungamento, che possono essere aggiunti al titolo e al certificato in numero non superiore a due purché siano osservate le prescrizioni del secondo comma dell'art. 12 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto devono essere osservate per tutti i titoli ed i certificati che saranno emessi dopo sei mesi dalla pubblicazione del decreto medesimo, compresi quelli destinati a sostituire la totalità o un'intera serie dei titoli e dei certificati già in circolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1963

Il Ministro per le finanze

TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro

TREMELLONI